

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51.

Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La vaccinazione contro la poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente.

Il Ministro per la sanità è autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanità, a determinare, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la qualità e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalità della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di età.

Art. 2.

Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle provincie, secondo le proposte dei medici provinciali.

I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.

La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.

Art. 3.

La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, è responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Art. 4.

Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanità, deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorità giudiziaria.

Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica.

Lo stesso certificato è prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettività infantile.

Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo iniziato un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

Art. 5.

E' abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.

Art. 6.

L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLO
— TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 1966, n. 52.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Sassari.

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Sassari. La Chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad acquistare, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari, al prezzo di L. 100 (cento) un'area di mq. 3297, sulla quale è costruito l'edificio sacro, valutata L. 29.500.000.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 gennaio 1966, n. 53.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina della Pace, in Celano (L'Aquila).

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano dei Marsi in data 1° giugno 1965, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 2 giugno, 5 luglio e 28 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia Regina della Pace, in Celano (L'Aquila).

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 61. — VILLA